

COMUNE DI LEFFE  
Provincia di Bergamo

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

COMUNE DI LEFFE  
Protocollo N. 0002333/2019 del 05/04/2019  
Cl. 5.2 «BILANCI, CONTI, CONTABILITÀ - VERIFICHE DI CASSA»  
Documento Principale

Verbale n. 7	OGGETTO: PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE DEGLI ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA (ALLEGATO 4/3 AL D.LGS. 118/2011). ARTICOLAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO SECONDO QUANTO STABILITO DAL D.LGS. 118/2011 AL FINE DI PROCEDERE ALLA RICLASSIFICAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE 31.12.2017 – 01.01.2018.;
--------------	--

Esaminata la proposta di delibera;

Richiamati altresì:

- il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all'allegato n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al principio n. 9, concernente "L'avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata";

Preso atto:

- che l'art. 4/3 del D.Lgs 118/2011 richiede che la prima attività per l'adozione della nuova contabilità sia la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre 2016 nel rispetto del DPR 194/1996 secondo gli schemi previsti dello Stato Patrimoniale;
- che l'art. 232, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, consente una deroga maggiore per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti disponendo per questi la possibilità di rinvio al 2018 dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale;
- che con Faq n. 30 del 18 aprile 2018 della Commissione Ministeriale per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali (Arconet) è stato disposto : *"Considerata la formulazione poco chiara dell'art. 232 del TUEL citato, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che hanno disposto (come dispositivo da cui discende la volontà dell'organo) la facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico patrimoniale anche per l'esercizio 2017, interpretando in tal senso l'art. 232 del TUEL, possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico. Si ricorda a tali enti che permane comunque l'obbligo di provvedere all'aggiornamento dell'inventario."*
- che l'Ente con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26/04/2018 si è avvalsa di tale facoltà;
- che occorre riclassificare le singole voci dell'inventario secondo il piano dei conti patrimoniali;
- che occorre applicare i criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio della contabilità economico patrimoniale all'inventario e allo stato patrimoniale riclassificato;

Considerato che il principio applicato della contabilità economico patrimoniale prevede l'approvazione da parte del Consiglio, in sede di approvazione del rendiconto, dei prospetti riguardanti la composizione dello stato patrimoniale di apertura al 1° gennaio 2018 e del patrimonio netto iniziale, nelle sue componenti di: fondo di dotazione, riserve e risultato economico positivo (o negativo) di esercizio;

Visto lo stato patrimoniale iniziale al 1° gennaio 2018 riclassificato e rivalutato ai sensi delle vigenti disposizioni

Visto l'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ESPRIME

Parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di cui trattasi

Leffe, 5 aprile 2019

L'organo di revisione economico-finanziaria

Mauro dott. Verulino